

Adempimenti. Per il Gsa il vincolo parte dal 21 settembre 2015

Entro fine anno le fatture alla Pa nell'archivio digitale

Obbligo di documenti elettronici da marzo 2015

Entro il 31 dicembre 2016, con l'apposizione del riferimento temporale sul Pacchetto di archiviazione, deve terminare il processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2015, sia verso la pubblica amministrazione, sia nei rapporti B2B. Quest'anno si tratta di una scadenza importante, in quanto le fatture elettroniche sono state rese obbligatorie verso la Pa dallo scorso 31 marzo 2015 (verso il Gse dal 21 settembre 2015), quindi, entro la fine del 2016 vanno recuperati tutti i file di queste fatture e vanno conservati in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 17 giugno 2014.

Questi file delle fatture, in formato Xml, vanno cercati nel programma o nel sito internet che li ha creati, in quanto, a differenza delle ricevute di consegna e delle notifiche dell'esito (con estensione .xml.p7m), non sono presenti nel sito del Sistema di interscambio (Sdi), utilizzato obbligatoriamente per il loro invio telematico alla Pa. Le fatture elettroniche (in formato Xml) emesse lo scorso anno (dal 21 settembre 2015 in poi) al Gse, per la cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (ad esempio, dal fotovoltaico), e inviate da quest'ultimo, per conto dei propri fornitori, tramite l'Sdi, vanno prelevate dal "fascicolo elettronico" presente nel sito del Gse.

La scadenza

La scadenza del 31 dicembre 2016 per la conclusione del processo di conservazione digitale (con l'apposizione della marca temporale sul "Pacchetto di archiviazione") è prevista dall'articolo 3, comma 3, decreto 17 giugno 2014, per tutti i "documenti informatici" (fatture elettroniche per obbligo o registri contabili e dichiarazioni fiscali, se si decide di tenerli solo digitali e non cartacei), il quale rimanda alla consueta scadenza dei tre mesi successivi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, prevista per la stampa su carta di qualsiasi registro contabile tenuto con "sistemi meccanografici" (articolo 7, comma 4-ter, decreto legge 10 giugno 1994, n. 357).

Il formato della fattura

Per le fatture verso le amministrazioni pubbliche, il formato Xml (eXtensible Markup Language) è l'unico formato possibile per la fattura elettronica, che è obbligatoria dal 31 marzo 2015 (decreto 3 aprile 2013, n. 55 e articolo 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244). La sua trasmissione deve avvenire obbligatoriamente tramite il Sistema di interscambio (Sdi) di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008. Per le cessioni al Gse di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (ad esempio, dal fotovoltaico), le fatture sono obbligatoriamente elettroniche dal 21 settembre 2015 e per emetterle bisogna accedere al sito internet del Gse, il quale, per conto dei propri fornitori, le invia in formato Xml tramite l'Sdi.

Fattura elettronica «non Pa»

Dal 1° gennaio 2013 la fattura nei rapporti B2B è elettronica, con l'obbligo della conservazione digitale sostitutiva, se viene "emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico" e se l'emittente ne garantisce l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (acronimo "A.I.L."). La fattura è considerata elettronica anche per il destinatario della stessa, col conseguente obbligo di conservarla digitalmente, se viene accettata come tale dallo stesso, anche con comportamenti concludenti (articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972). Il rifiuto da Parte del destinatario di considerare elettroniche le fatture ricevute "non influenza l'obbligo dell'emittente di procedere" alla conservazione digitale delle stesse, in quanto la fattura rimarrà elettronica in capo a quest'ultimo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica (circolare 24 giugno 2014, n. 18/E, paragrafo 1.1).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Luca De Stefani

Il problema aperto. Semplificazione necessaria

Per i prospetti Iva serve una distinta serie numerica

Se lo scorso anno le fatture elettroniche emesse non sono state numerate «con una distinta serie numerica» rispetto a quelle «in formato analogico», tutte le fatture emesse nel 2015 (anche quelle emesse su carta) devono essere conservate digitalmente (previa **scannerizzazione** per quelle su carta) entro la fine del 2016.

Per poter conservare elettronicamente solo le fatture elettroniche, mantenendo le “modalità tradizionali” su carta per quelle in formato analogico, infatti, è necessario che quelle digitali «siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico» (si vedano la circolare del 6 dicembre 2006, n. 36/E, paragrafo 5.3 e Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2015).

Secondo l'agenzia delle Entrate, inoltre, «per ogni singolo cliente o fornitore» dovrebbe «essere eseguita un'unica modalità di conservazione per l'intero periodo d'imposta, in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nello stesso registro» (circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E, paragrafo 5.3). Questa affermazione, però, potrebbe comportare **grossi problemi ai contribuenti** che da gennaio 2015 al 30 marzo 2015 hanno emesso fatture non elettroniche verso la Pa, senza utilizzare una «distinta serie numerica», in quanto la nuova numerazione è stata adottata solo dal 31 marzo 2015 per le fatture elettroniche. L'unico modo per poter avere «per ogni singolo cliente» Pa «un'unica modalità di conservazione per l'intero periodo d'imposta», infatti, sarebbe quello di conservare elettronicamente anche tutte le altre fatture analogiche registrate nel **sezionale Iva principale**, in cui sono state registrate le fatture cartacee verso la Pa.

Lo stesso problema si ha per chi ha emesso fatture ordinarie verso il Gse fino al 20 settembre 2015 ed elettroniche successivamente. Per questi soggetti, la situazione è ancora più complicata, perché prima del 21 settembre 2015, anche volendo, non potevano emettere, facoltativamente, queste fatture in maniera elettronica, perché ciò non era possibile dal sito del Gse (fino al 21 settembre 2015), a differenza della possibilità concessa, anche prima del 31 marzo 2015, dal Sdi per le fatture verso gli altri enti della Pa.

L'applicazione di questa interpretazione, infine, costringerebbe tutte le pubbliche amministrazioni a conservare in formato elettronico tutte le fatture cartacee ricevute prima del 31 marzo 2015, se ricevute da un fornitore che ha spedito anche una fattura elettronica nel 2015 (si veda Il Sole 24 Ore del 15 marzo 2015).

Si auspica, quindi, che l'agenzia delle Entrate chiarisca l'inapplicabilità di questa regola, in quanto emanata nel 2006 con un quadro normativo diverso rispetto a quello del 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERRORI E RIMEDI Se nel 2015 per le fatture elettroniche non è stata usata una serie speciale ora vanno digitalizzate anche quelle cartacee